

**RAPPORTO**  
della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 6 maggio 1964 concernente i ricorsi circa la dichiarazione  
di pubblica utilità dei lavori di sistemazione della Roggia dei Mulini  
in territorio di Bellinzona

(del 12 marzo 1965)

Il Gran Consiglio è chiamato a decidere circa gli estremi della pubblica utilità ai fini della costituzione di un Consorzio obbligatorio per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della Roggia dei Mulini in territorio di Bellinzona. La risoluzione 17 dicembre 1963 del Consiglio di Stato circa la pubblica utilità dei lavori è stata infatti impugnata con diversi gravami. Ci troviamo di fronte a due categorie di ricorrenti: una prima che ha semplicemente sollevato obiezioni circa la misura della partecipazione ai contributi e una seconda che invece ha contestato la pubblica utilità.

E' esclusivamente di questa seconda categoria che ci dobbiamo occupare:

Innanzitutto abbiamo quali ricorrenti i signori Ebe e Luigi Ferraresi, i quali sono comproprietari dei mappali 3618, 360 e 4023 del RFD di Bellinzona siti a confine del sedime ove scorre un tratto della Roggia.

Dobbiamo qui osservare che la Roggia dei Mulini, segnatamente nel comprensorio allestito ai fini del Consorzio, scorre quasi esclusivamente su terreno privato. In gran parte i tratti di Roggia appartengono e sono inclusi in mappali appartenenti a privati cittadini; precisamente i tratti di Roggia appartengono per una metà (rispetto alla linea mediana parallela al corso dell'acqua) al mappale che costituisce la riva sinistra e per l'altra metà al mappale che costituisce la riva destra.

Su di un tratto relativamente lungo la Roggia è inclusa interamente in un mappale a sé stante che risulta iscritto al Consorzio Correzione Vallone - Varesca (part. n. 357). In minima parte la Roggia scorre su terreno comunale.

Da quanto sopra deriva altresì che la Roggia dei Mulini non è un corso d'acqua pubblico, ma un torrente privato e come tale è sempre stato considerato.

Orbene, giova ripetere che i ricorrenti Ebe e Luigi Ferraresi non sono proprietari di nessuna particella sulla quale scorre la Roggia e sulla quale sia situato un tratto d'alveo e non sono nemmeno titolari di un qualsiasi diritto d'acqua. Nella stessa situazione si trovano altresì altri proprietari di parcelle incluse nel comprensorio.

Stando così le cose occorre esaminare con particolare attenzione la situazione giuridica e di fatto — con attinenza ai diversi interessati — prima di poter trarre conclusioni circa gli estremi della pubblica utilità.

La sistemazione della Roggia dei Mulini include lavori di manutenzione destinati a togliere le esalazioni che si propagano nei fondi in cui la Roggia fa parte e nei fondi vicini.

La manutenzione è un obbligo che incombe ai proprietari dell'alveo in forza del diritto civile: consegue che i proprietari di fondi vicini potrebbero appellarsi alle norme del Codice civile svizzero riguardanti le immissioni e costringere — ad

esempio mediante azione giudiziaria — i proprietari dell'alveo a provvedere a loro spese a un'adeguata manutenzione della Roggia in modo che le esalazioni e cioè le immissioni siano eliminate.

Si tratta qui di esaminare se, mediante l'istituzione di un Consorzio obbligatorio e facendo richiamo al concetto lato di pubblica utilità, si può giungere a caricare contribuiti e spese a una categoria di proprietari che a norma del Codice civile svizzero avrebbero per altro verso la facoltà di farsi attori in giudizio e di ottenere soddisfazione dai proprietari dell'alveo.

Occorre osservare che i proprietari dei fondi vicini alla roggia (entro il comprensorio segnato nei piani) possono però in concreto, ripromettersi dai lavori consortili anche altri vantaggi e cautele, che esulano dalle garanzie loro conferite dalla legislazione civile.

Basti pensare che il proprietario del fondo sito a valle è obbligato a ricevere le acque che provengono da monte seguendo il decorso naturale e senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo; basti inoltre por mente alla circostanza per cui il proprietario del fondo vicino alla roggia non ha nessuna possibilità di chiedere risarcimento a chicchessia per danni provocati dalla roggia e dipendenti da forza maggiore.

Orbene i lavori di manutenzione servono non soltanto ad eliminare le fastidiose esalazioni di odori, ecc., ma anche a mantenere fluido il decorso delle acque, eliminando gli ostacoli naturali (che possono essere convogliati da monte) ed a trattenerne l'acqua nel proprio alveo. Si noti che in passato la Roggia dei Mulini ha conosciuto — a dipendenza di prolungati periodi di pioggia e di franamenti di terreno sui monti — cicli di piena non indifferenti ed è pure straripata dall'alveo.

Risulta da quanto sopra esposto che anche ai proprietari dei fondi vicini a quelli ove è incorporata la roggia saranno per ridondere dai lavori consortili vantaggi incontestabili, che non potrebbero altrimenti ottenere.

Per questo, l'interesse pubblico, la pubblica utilità devono essere affermati anche nei confronti della menzionata categoria di proprietari, tra i quali si annoverano i signori Ferraresi; risulta pertanto normale che gli stessi possano essere chiamati a versare contribuiti.

Evidentemente, giacché abbiamo trattato diffusamente il problema, non possiamo sottacere che — pur ammettendosi un interesse pubblico in senso lato per tutti i proprietari inclusi nel comprensorio — l'interesse è preminente per quel che attiene ai proprietari di fondi che sono contemporaneamente proprietari di un tratto d'alveo ed è invece limitato per quel che concerne la posizione dei proprietari vicini.

Infatti i lavori di sistemazione e manutenzione valorizzano direttamente i fondi che hanno incorporato un tratto di roggia nella loro superficie e conferiscono invece solo un vantaggio indiretto e limitato agli altri fondi che sono soltanto vicini a quelli ove la roggia scorre.

Di questa circostanza non è stato tenuto sufficiente conto nella elaborazione delle tabelle dei contribuiti, atteso che tutti i proprietari privati sono stati inclusi in una sola categoria (pur con l'attenuazione — insufficiente — che il contributo è stato suddiviso in due entità: una in ragione della stima e l'altra in ragione del fronte).

Siccome i presenti lavori non sono di grande mole e non comportano un'eccessiva spesa, i contribuiti che sono stati chiamati a pagare i proprietari di fondi vicini sono ristretti in limiti modesti e trovano senz'altro la loro contropartita. E' certo però che, se in futuro il Consorzio dovesse por mano a lavori più importanti, con conseguenze finanziarie più impegnative, si dovrà tener obbligatoriamente conto — nel fissare la chiave di ripartizione dei contribuiti — della diversa posi-

zione giuridica in cui si trova chi è proprietario addirittura di un tratto di alveo e chi — per contro — possiede soltanto un fondo a confine. Infatti la pubblica utilità non è un concetto assoluto, ma un concetto relativo che non può essere asseverato « sic et simpliciter » avulso dalle rimanenti considerazioni attinenti al vigente ordinamento giuridico ed alla realtà di fatto.

Già in altre occasioni (si confrontino i casi dell'Aeroporto di Agno e dell'Oleodotto) codesto Gran Consiglio ha decretato, quale seconda istanza, la pubblica utilità indicando precise direttive.

Per quanto infine attiene agli altri ricorrenti che hanno contestato la pubblica utilità, tutti rappresentati dall'avv. dott. Brenno Galli, il problema si pone nei seguenti termini.

Questi ricorrenti sono titolari di diritti d'acqua che hanno, a non averne dubbio, un valore economico. Essi traggono senz'altro un vantaggio dalla Roggia e pertanto sono dati i requisiti della pubblica utilità ai fini di includere gli stessi nel comprensorio.

Il fatto che i diritti d'acqua sino a monte del luogo ove si vuol attualmente provvedere alla manutenzione non ha nessuna importanza, poichè ai fini del Consorzio la Roggia deve essere considerata come un tutto unico al quale tutti i proprietari dei singoli tratti ed i titolari di diritti d'acqua sono parimenti interessati. Senza dire che le necessità della manutenzione sono dovute anche ai depositi di sabbia proveniente dalla frana dell'Arbino (a monte dei diritti d'acqua). Se i ricorrenti fossero d'altro avviso, quanto al valore economico dei loro diritti d'acqua, non hanno che da rinunciare agli stessi e di conseguenza saranno liberati da qualsiasi onere di contributi.

Per le considerazioni suesposte la Commissione della Legislazione propone di aderire, tenuto però conto delle precisazioni suesposte, alle conclusioni del Consiglio di Stato, nel senso cioè di respingere secondo i considerandi i ricorsi presentati contro la pubblica utilità dei lavori di sistemazione della Roggia dei Mulini in territorio di Bellinzona.

*Per la Commissione della Legislazione :*

P.F. Barchi, relatore

Bernasconi — Bezzola — Bignasca —  
Bordoni — Caldelari — Scacchi — Staf-  
fieri, con riserva — Tamburini

